

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 1 di 18

# **REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ADDETTE ALLE ATTIVITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 2015/2067 E 304/2008**

04	Aggiornamento dei riferimenti normativi	17/03/2022	RT	RQ	CD
03	Precisazione criteri qualifica	28/09/2021	RT	RQ	CD
02	Revisione	22/04/2021	RT	RQ	CD
01	Seconda Emissione	01/03/2019	RT	RQ	CD
00	Prima Emissione	01/02/2019	RT	RQ	CD
<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>

 <p><b>DEKRA</b> DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p><b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b></p>	<p><b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b></p> <hr/> <p>Pagina 2 di 18</p>
--	--	---

## INDICE

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. RIFERIMENTI.....</b>	<b>3</b>
<b>3. CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>4. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>4</b>
<b>5. REQUISITI SPECIFICI DELLA "IMPRESA INDIVIDUALE" .....</b>	<b>10</b>
<b>6. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>7. SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>8. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>9. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>10. RISERVATEZZA.....</b>	<b>16</b>
<b>11. CONDIZIONI ECONOMICHE .....</b>	<b>16</b>
<b>12. RICORSI E RECLAMI.....</b>	<b>17</b>
<b>13. CONTROVERSIE.....</b>	<b>18</b>

 <p><b>DEKRA</b> DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p><b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b></p>	<p><b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b></p> <hr/> <p>Pagina 3 di 18</p>
--	--	---

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento (nel seguito denominato Regolamento) definisce le regole alle quali l'Azienda deve attenersi nell'ambito dello schema di Certificazione "servizio erogato da azienda installatrice, manutentrice o riparatrice di apparecchiature o di impianti con gas fluorurati o f-gas" secondo quanto previsto dallo Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

## 2. RIFERIMENTI

### ▪ Documenti di riferimento:

Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

---

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;

---

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;

---

Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

---

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

 <p><b>DEKRA</b> DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p><b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b></p>	<p><b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b></p> <hr/> <p>Pagina 4 di 18</p>
--	--	---

ACCREDIA . Circolare Informativa DC n.12/2020 - Informativa relativa alla congruità delle strumentazioni attrezzature e apparecchiature utilizzate dal Centro d'esame (ex RT-28) e/o dall'Impresa (ex RT-29) e/o dall'Organismo di attestazione (ex RT-30) del 05/06/2022

### **3. CONDIZIONI GENERALI**

#### **3.1. Identificazione del Servizio**

Si applica, in base alle disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 146/2018, alle imprese che svolgono:

- le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

### **4. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO**

La procedura si compone delle seguenti fasi:

#### RICHIESTA DI OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda che intende certificare il proprio servizio deve compilare il modulo di richiesta di offerta/domanda di certificazione (nel seguito denominata "Domanda") utilizzando l'apposito modulo.

Ogni successiva variazione a quanto riportato nella documentazione di cui sopra deve essere comunicata a DEKRA dall'Azienda.

Il commerciale di DEKRA emette offerta secondo le informazioni riportate nel modulo sopra citato.

#### RIESAME DELLA DOMANDA E PIANIFICAZIONE DELLA VISITA

Il coordinatore DEKRA esegue il riesame della domanda di certificazione e dell'offerta accettata e da evidenza dell'accettazione della stessa al cliente in fase di notifica. Qualora non dovesse accettare la domanda e/o l'offerta segue richiesta di chiarimento anche tramite il personale commerciale.

Il Coordinatore DEKRA assegna a ispettore qualificato DEKRA le attività sotto riportate:

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 5 di 18

- Esame documentale preliminare alla verifica in campo (tale documentazione può essere disponibile anche in fase di verifica in campo) della seguente documentazione:
  - a) l'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale) (in fase di certificazione iniziale);
  - b) il fatturato specifico. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare al CAB un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere;
  - c) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale).

Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.

**Criteri di qualifica dell'ispettore DEKRA:**

Gli Ispettori del Gruppo di Verifica devono avere competenza tecnica ed esperienza specifica, di almeno 2 anni, nelle attività riguardanti le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e/o nelle attività riguardanti le apparecchiature di protezione antincendio, tramite effettuazione di verifiche come responsabile del gruppo e/o tramite esperienza professionale con conoscenza delle tecniche di audit (ISO 19011).

Gli Ispettori del gruppo di verifica devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conoscenza approfondita della normativa tecnica e della legislazione europea e nazionale inerente la regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento degli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e/o conoscenza approfondita della legislazione europea e nazionale inerente alla regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio;
- b) conoscenze approfondite dei processi inerenti al settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con particolare riferimento agli impianti di cui al precedente punto a);
- c) conoscenza delle metodologie di audit (ISO 19011).

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 6 di 18

Il Gruppo di Verifica nel suo complesso deve inoltre garantire la conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza, della seguente normativa cogente oltre alla normativa tecnica applicabile:

- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Regolamento (CE) n. 304/2008
- Regolamento (CE) n. 1516/2007
- Regolamento (CE) n. 1497/2007
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Tali evidenze sono riscontrabili sul CV (supportato da dichiarazione 445/2000); DEKRA Testing and Certification si riserva di chiedere approfondimenti e/o richiedere evidenze oggettive (referenze) a supporto di quanto dichiarato.

I criteri minimi di competenza del personale incaricato a svolgere il riesame della domanda, il riesame dei risultati della valutazione e la decisione relativa alla certificazione sono i seguenti:

- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra;
- conoscenza dei processi DEKRA;
- conoscenza della normativa tecnica applicabile e della seguente legislazione e normativa cogente in materia di gas fluorurati ad effetto serra:

- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Regolamento (CE) n. 304/2008
- Regolamento (CE) n. 1516/2007
- Regolamento (CE) n. 1497/2007
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

La persona o il comitato che prende le decisioni relative alla certificazione può avvalersi di un esperto, con il diritto di veto, in possesso di competenze specifiche pari a quelle dell'auditor del GVI.

VERIFICA IN CAMPO dei seguenti aspetti:

- a) riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- b) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto;
- c) disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 7 di 18

- d) procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- e) modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

La durata minima non potrà essere inferiore a 2 ore presso l'unità locale dell'impresa, rilevante ai fini del campo di applicazione della certificazione con esclusione dei tempi di trasferimento.

Al termine della verifica in campo, l'ispettore, registra su apposito rapporto i dati verificati secondo quanto sopra descritto e notifica eventuali rilievi che potranno essere:

- Non conformità: rilievo che interrompe il processo di certificazione;
- Osservazioni: rilievo che non interrompe il processo di certificazione; l'ispettore stabilisce il tempo massimo entro il quale l'Organizzazione deve risolvere il rilievo.

#### DELIBERA DEL CERTIFICATO

L'ispettore al termine della verifica in campo invia al coordinatore di DEKRA il rapporto di audit; quest'ultimo ne verifica il contenuto e se completo e conforme lo propone al comitato di delibera per l'emissione del relativo certificato che ha contenuti descritti nello schema di certificazione Accredia.

Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve contenere almeno i seguenti dati:

- ragione sociale dell'impresa e ubicazione della sede legale dell'impresa;
- numero di certificato;
- la dicitura "impresa";
- il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di
- apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con
- dimensione massima del carico senza limiti in kg";
- le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/08
- oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente
- dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9
- del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o
- suo specifico delegato.

Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 deve contenere almeno i seguenti dati:

- ragione sociale dell'impresa e ubicazione della sede legale dell'impresa;
- numero di certificato;
- la dicitura "Impresa";

 <p><b>DEKRA</b> DEKRA Testing and Certification S.r.l.</p>	<p><b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b></p>	<p><b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b></p> <hr/> <p>Pagina 8 di 18</p>
--	--	---

- il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di
- impianti apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra;
- le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/08
- oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza firma del rappresentante legale, o suo
- specifico delegato.

#### VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

- Documentali a 12, 24, 36 e 48 mesi dalla visita di certificazione

Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, DEKRA potrà comunque richiedere all'impresa di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento.

Dekra, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, trasmette una comunicazione alla impresa certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

- a) la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico (come definito in Nota 1 e 2 del punto "Programmazione della verifica") dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- b) un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
- c) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa o conferma che nulla è cambiato rispetto alla verifica iniziale corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente;
- d) la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. DEKRA dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto. DEKRA potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 9 di 18

- e) i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- f) una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, DEKRA deve ricevere dalla impresa certificata la documentazione prevista ai punti da a) a f).

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da a) a f) DEKRA sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista ai punti da a) a f) DEKRA provvederà alla revoca del certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione). Il CAB, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa la sussistenza della certificazione.

#### VERIFICA DI RINNOVO

Dekra, almeno 90 giorni prima della scadenza, trasmette copia della domanda di certificazione al fine di emettere offerta di rinnovo al fine di rispettare il requisito per cui la presentazione di istanza di rinnovo da parte dell'impresa certificata avvenga almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato. Ad accettazione dell'offerta, DEKRA effettuerà la verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione.

- DEKRA, in occasione della verifica di rinnovo, deve esaminare e valutare, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:
- fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (come sopra indicato);
- la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. DEKRA dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 10 di 18

in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto. DEKRA potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;

- le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

DEKRA, in caso di esito positivo degli accertamenti, rinnova il certificato dell'impresa.

Entro 10 giorni dall'emissione del certificato, dalla decisione di sospensione o di revoca DEKRA inserisce per via telematica nel Registro FGAS le informazioni richieste circa l'azienda e il personale certificato da essa impiegato, gli stessi dati potranno essere pubblicati sul sito di ACCREDIA, organismo di accreditamento, in quanto interconnesso con il registro di cui sopra.

#### REGISTRAZIONI

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rilascio, sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, trasferimento o revoca del certificato, il CAB deve inserire nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'impresa).

Il CAB deve conservare le registrazioni relative al processo di certificazione per la durata almeno di due cicli di certificazione (10 anni).

#### TRASFERIMENTO

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, DEKRA che rilascia nuovamente il certificato (Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b. dichiarazione del Organismo cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c. una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

L'Organismo cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa richiedente.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, DEKRA emetterà un certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'Organismo cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, L'Organismo cedente revocherà il certificato.

Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 11 di 18

## 5. Requisiti specifici della "Impresa individuale"

Fermo restando quanto finora definito nel presente documento, DEKRA può rilasciare certificazioni alle "Imprese individuali" secondo i requisiti sotto riportati.

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

l'impresa:

- sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- abbia un fatturato specifico (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2 del punto "Programmazione della verifica") inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare a DEKRA un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.

il titolare:

- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'"Impresa individuale" intende operare (Vedi Nota);
- in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc.);
- dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta a DEKRA il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, DEKRA manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza a DEKRA di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il titolare della "Impresa individuale" deve fornire a DEKRA la documentazione di cui sopra richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte del CAB (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

Nota: La certificazione del titolare dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa individuale (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 12 di 18

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 303/2008).

Le attività di sorveglianza e rinnovo sono eseguite senza deviazioni rispetto a quanto descritto dal presente documento.

La durata della certificazione è di 5 anni. Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza e rinnovo saranno eseguite con le stesse modalità richiamate nei punti precedenti e dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

#### Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa"

L'"Impresa individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, deve rivolgersi a DEKRA che l'ha certificata come "Impresa individuale" per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa".

DEKRA comunicherà al cliente l'importo previsto per questa attività, conforme al tariffario approvato in fase contrattuale; a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, deve raccogliere le seguenti informazioni:

- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2);
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza.
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (Vedi Nota 3), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale.

L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso) (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2).

Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 13 di 18

Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.

- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica,
- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

La durata minima non potrà essere inferiore a 2 ore presso l'unità locale dell'impresa, rilevante ai fini del campo di applicazione della certificazione con esclusione dei tempi di trasferimento.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

#### Variazione del certificato da "Impresa" a "Impresa individuale"

L' "Impresa", che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, deve rivolgersi a DEKRA che l'ha certificata come "Impresa" per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale".

Il titolare dell'Impresa certificata deve fornire al CAB la documentazione prevista al punto "Esame documentale".

DEKRA comunicherà al cliente l'importo previsto per questa attività, conforme al tariffario approvato in fase contrattuale; a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, DEKRA emette il certificato, riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

## **6. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE**

L'Azienda ha il diritto di dare pubblicità alla Certificazione nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo di applicazione ed ai limiti della certificazione ottenuta. Nelle informazioni destinate all'utilizzatore, l'Azienda deve astenersi dal dare a quest'ultimo informazioni che possono fargli erroneamente ritenere che siano coperte dalla Certificazione prestazioni non previste dallo Schema di Certificazione.

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 14 di 18

L'Azienda in possesso della certificazione si deve impegnare a:

mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione;

garantire l'accesso agli Ispettori di DEKRA nelle circostanze previste dal presente Regolamento;

conservare la registrazione di ogni reclamo relativo al servizio certificato e delle azioni intraprese per porvi rimedio consentendone la consultazione a DEKRA.

## **7. SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE**

È giudicato scorretto l'uso del Certificato qualora questo possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione sia tecnica, che commerciale, che pubblicitaria.

In particolare, tale uso è considerato scorretto nei casi seguenti, enunciati a titolo indicativo e non limitativo:

- la certificazione non sia stata ancora concessa oppure sia stata sospesa o revocata;
- l'Azienda abbia fatto rinuncia alla certificazione.

DEKRA, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare i propri interessi.

## **8. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

### **8.1 Sospensione**

La sospensione della Certificazione viene decisa da DEKRA a seguito di inosservanze dei requisiti dello Schema di Certificazione messe in luce dalla attività di Sorveglianza o delle quali DEKRA venga comunque a conoscenza, o per inosservanze al presente Regolamento.

La sospensione viene comunicata da DEKRA all'Azienda per mezzo di lettera raccomandata o PEC, indicando le condizioni alle quali essa può essere revocata.

La sospensione preclude all'Azienda l'uso, in qualsiasi forma, del Certificato.

La sospensione è annullata solo quando DEKRA abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora la sospensione non possa essere annullata, DEKRA procederà alla revoca della certificazione (180 giorni dalla scadenza annuale del certificato).

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 15 di 18

Le spese sostenute da DEKRA per istruttoria e/o verifiche originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Azienda certificata.

## ▪ **8.2 Revoca**

La revoca della certificazione di prodotto viene decisa da DEKRA a seguito di, oltre quanto definito dallo schema di accreditamento ACCREDIA:

- inosservanza grave dei requisiti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento;
- non ripristino delle condizioni che hanno determinato un'eventuale sospensione;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con DEKRA per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di Sorveglianza;
- fallimento o liquidazione dell'Azienda.

A seguito della revoca, l'Azienda deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare da documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla/della Certificazione.
- Iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.

## **9. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE**

L'Azienda può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- per cessazione dell'attività oggetto di certificazione;
- alla scadenza della validità del Certificato, dandone formale disdetta;

Nel caso di cessata attività, la rinuncia ha effetto immediato dalla data in cui l'Azienda ne ha dato comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R.

La rinuncia obbliga l'Azienda ad attuare tutte le azioni previste dall'art. 10.2 del presente Regolamento.

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 16 di 18

DEKRA si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del servizio certificato alle nuove prescrizioni di normativa, mediante la ripetizione di Visite di Ispezione e/o di Prove di Tipo sui nuovi campioni o la richiesta di nuovi disegni e/o modelli.

Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico dell'Azienda.

## **10. RISERVATEZZA**

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e le informazioni, relativi alle attività di certificazione, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura.

Il personale interno di DEKRA, a tutti i livelli della sua organizzazione, e quello esterno coinvolto nelle attività di ispezione, sorveglianza, prova e certificazione che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti di tali atti e di ogni altra informazione attinente alle Aziende con le quali DEKRA mantenga un rapporto certificativo, è tenuto al segreto professionale, fatto salvo il caso in cui la legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità Preposte.

Ai sensi della vigente normativa (Regolamento UE 2016/679, nonché D.Lgs. 2018/101 e s.m.i.), eventuali dati personali sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale/collaboratori a ciò incaricati. E' possibile richiedere eventualmente di accedere o rettificare i propri dati personali od esercitare gli altri diritti previsti dalla vigente normativa.

## **11. CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **11.1 Tariffe**

Gli importi delle prestazioni di DEKRA vengono definiti con tariffario approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

### **11.2 Condizioni di pagamento**

Le tariffe relative alle attività inerenti la certificazione devono essere versate a DEKRA nei modi e tempi definiti nell'offerta.

Il mancato pagamento comporta la sospensione delle attività e nel caso in cui si protragga la sanzione di revoca della certificazione.

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b>
		Pagina 17 di 18

## 12. RICORSI E RECLAMI

L'Azienda richiedente o già in possesso della certificazione può presentare ricorso contro le decisioni di DEKRA, esponendo le ragioni del proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

DEKRA esamina il ricorso ed esprime il proprio parere nei tempi necessari per raccogliere le opportune informazioni.

Il presente capitolo analizza inoltre, il processo di gestione di reclami e ricorsi a fronte di insoddisfazioni delle parti interessate nella gestione degli aspetti amministrativi o tecnici delle attività svolte. La responsabilità di fornire tutto il supporto necessario per acquisire le informazioni sui casi evidenziati per l'immediata risoluzione delle problematiche è affidata alla Direzione, nello specifico al Direttore Tecnico e al Responsabile Qualità.

Tutte le parti interessate hanno diritto di far pervenire alla sede di DEKRA TESTING AND CERTIFICATION reclami o ricorsi in forma scritta. Per reclamo si intende una espressa comunicazione di insoddisfazione rispetto ad uno o più elementi connessi ad aspetti amministrativi, tecnici e/o di prestazioni delle attività svolte da DEKRA TESTING AND CERTIFICATION. Per ricorso, invece, si intende la comunicazione chiara e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da DEKRA TESTING AND CERTIFICATION nell'ambito delle attività di ispezione e collaudo, creando pertanto la nascita di un contenzioso: non accettazione da parte del cliente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

Il reclamo può essere indirizzato alla sede di DEKRA TESTING AND CERTIFICATION. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dall'evento oggetto del reclamo. La controversia viene esaminata entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Entro tale termine il Responsabile Tecnico ed il Responsabile della Qualità daranno formale risposta ai Cliente comunicando le risultanze della valutazione.

Il funzionario che analizzerà il reclamo, sarà una risorsa indipendente rispetto all' oggetto del Reclamo.

Tutti i reclami/ ricorsi riguardanti le attività di certificazione (compresi i reclami di terzi sull'operato delle aziende certificate) di DEKRA TESTING AND CERTIFICATION e le relative azioni correttive intraprese e /o in corso di definizione sono oggetto di relazione al Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità da parte del Responsabile Tecnico. Al fine di garantire l'imparzialità di giudizio nella controversia il personale incaricato della gestione del Reclami/Ricorsi non dovrà avere nessun tipo di coinvolgimento personale nella gestione della controversia in oggetto.

Il supporto tecnico provvede a:

- Informare la Direzione che dovrà indire una riunione con il Responsabile Tecnico e il Responsabile Qualità per la valutazione dell'insoddisfazione lamentata dal cliente;
- Il Responsabile Tecnico, con il supporto del Responsabile Qualità, deve: prendere contatti col reclamante per comprendere nel dettaglio i fatti oggetto della segnalazione, confermare la presa in carico del problema, fornire riferimenti precisi della persona di riferimento nella gestione della pratica;

 <b>DEKRA Testing and Certification S.r.l.</b>	<b>Regolamento per la certificazione delle imprese addette alle attività di cui al regolamento (UE) n. 2015/2067 e 304/2008</b>	<b>REV.04</b> <b>data 17/03/22</b> Pagina 18 di 18
--	---	--

- Il Responsabile Tecnico, con il supporto del Responsabile Qualità informa la Direzione e provvede a registrare il reclamo, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta scritta allo scrivente entro 30 giorni dal ricevimento.
- Se il reclamo od il ricorso non sono accettati viene fornita l'evidenza puntuale dei requisiti disattesi fornendo copia delle evidenze oggettive che attestano i risultati ottenuti; copia di questa documentazione è conservata.

Nel caso il reclamo sia fondato sono attivate le opportune azioni correttive; il reclamante è costantemente informato delle azioni intraprese. In funzione della gravità del problema una commissione appositamente costituita da esperti tecnici indipendenti dalle attività sotto giudizio ed esperti legali può essere costituita dalla Direzione per richiedere una relazione oggettiva sull'accaduto.

Verrà comunque inviata al cliente comunicazione periodica dello stato di avanzamento dell'analisi del reclami/ricorsi.

DEKRA TESTING AND CERTIFICATION può decidere di effettuare a proprie spese le attività oggetto dell'incarico iniziale o a ricompensare il reclamante in funzione del danno percepito e nel limite massimo fissato dalle clausole di responsabilità contrattuali.

### **13. CONTROVERSIE**

La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia insorta tra le parti direttamente o indirettamente per l'applicazione o per l'interpretazione del Regolamento di DEKRA che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, è devoluta esclusivamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria di MONZA.